

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

detta linea venga trasferita dalla quinta alla quarta categoria delle nuove costruzioni contemplate nel progetto di legge presentato dal ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. L'onorevole Griffini ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

GRIFFINI. A nome anche degli onorevoli colleghi Majocchi, Secondi e Cagnola Francesco, chiederai che la petizione, della quale venne letto testè il sunto, stata presentata da un comitato interprovinciale, costituitosi nelle provincie di Pavia, Crema e Brescia per domandare che sia trasportata dalla quinta alla quarta categoria la strada ferrata Pavia-Lodi-Crema-Brescia, venga comunicata alla Commissione del progetto di legge sulle ferrovie, perchè voglia tenerne conto nella prossima discussione, insieme ad altra petizione stata presentata fin dal giugno ultimo dalla città di Crema sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Il presidente, ottemperando alla disposizione esplicita del regolamento, si farà un dovere di rimandare questa petizione alla Commissione che riferisce sulle convenzioni ferroviarie.

ALLI-MACCARANI. Colla petizione 1789, molti cittadini del comune di Campi Bisenzio richiedono il Governo di preoccuparsi immediatamente delle condizioni della pubblica sicurezza e dell'ordine sociale; io chiederai che questa petizione fosse inviata subito al ministro dell'interno (*Oh! oh!*) o quanto meno fosse dichiarata d'urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni in contrario, la petizione 1789 sarà dichiarata d'urgenza. (È dichiarata d'urgenza.)

L'onorevole Capo ha facoltà di parlare.

CAPO. Prego la Camera a volere dichiarare d'urgenza la petizione 1782, colla quale tre impiegati civili di Napoli invocano dalla Camera una dichiarazione interpretativa dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1871, concernente la dispensa dal biennio.

PRESIDENTE. L'onorevole Capo chiede che sia dichiarata d'urgenza la petizione 1782.

Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà ammessa l'urgenza.

(L'urgenza è ammessa.)

L'onorevole Savini chiede, per motivi di salute, un congedo di cinque giorni.

L'onorevole Rubattino scrive:

« Essendo sotto esame del Parlamento una convenzione che mi riguarda, sento il debito di chiedere un congedo di 20 giorni. »

Se non vi sono opposizioni, questi due congedi si intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

LETTURA DI PROPOSTE DI LEGGE.

PRESIDENTE. Gli uffici avendo ammesso alla lettura tre proposte di legge, vi si procede.

Si comincerà da quella dell'onorevole Pericoli Pietro.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

Art. 1.

I proprietari di fondi rustici o urbani nei quali si eseguono nuove opere, o si risarciscono vecchie; gli architetti e ingegneri che le dirigono o le sorvegliano; gli intraprendenti dei lavori suddetti ed i capi maestri sono solidalmente responsabili in proprio del danno che può derivare alla persona degli operai, o di chiunque altro da cadute generali o parziali di costruzioni vecchie o nuove, e di armature o ponti fatti in occasione delle opere suddette.

Art. 2.

Uguale responsabilità hanno i proprietari ed esercenti di terreni o miniere nei disastri che possono avvenire nelle escavazioni, franamenti o esplosioni di mine; e i proprietari ed esercenti degli opifici e di macchine d'ogni genere nel caso che dall'esercizio di queste fosse per derivare danno alla persona dei lavoratori o di chiunque altro.

Art. 3.

Cessa questa loro responsabilità nei soli casi nei quali consti del caso fortuito, o il danneggiato abbia avuto colpa del fatto colla sua negligenza. Per fino a che per altro non venga concludentemente provata l'eccezione si riterrà la responsabilità stabilita nell'articolo 1.

Art. 4.

Se in conseguenza dei fatti suddetti un operaio sarà temporaneamente reso impotente al lavoro, dovrà essere risarcito del danno col pagamento di una somma da fissarsi dall'autorità giudiziaria non minore della mercede giornaliera che percepiva e ciò per fino a che non potrà tornare al lavoro; se l'impotenza al lavoro sarà assoluta e permanente, si risarcirà il danno col pagamento di una somma non minore della mercede giornaliera per tutta la sua vita.

Se l'impotenza al lavoro non sarà assoluta, verrà stabilita dall'autorità competente la misura dell'indennità ed il tempo che dovrà durare.

Art. 5.

In caso di morte dell'operaio in conseguenza dei fatti indicati sarà risarcito il danno a favore della famiglia del defunto con una quota mensile da fissarsi dall'autorità giudiziaria non minore di due terzi della mercede giornaliera che percepiva divisa